

OGGETTO: **SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - SOGGETTI ESCLUSI DAL NUOVO LIMITE QUANTITATIVO PREVISTO PER QUELLA A TERMINE DALLA LEGGE (DI CONVERSIONE DEL CD DECRETO «DIGNITÀ») N. 96/2018**

L'art. 31 del d.lgs. n. 81/2015:

- al comma 1 – in vigore dal 25 maggio 2015 – dispone che, **salvo diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali) applicati dall'utilizzatore**, **“il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.”** (CONFIMI RAVENNA NEWS 14 e 15 del 2015);
- al nuovo comma 2 – modificato dalla legge (di conversione del d.l. n. 87/2018) n. 96/2018 – prevede, **dal 12 agosto 2018, un limite quantitativo (anche) al ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato**^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16 e 17 del 2018): **“Salva diversa previsione dei contratti collettivi (anche aziendali, ndr) applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23^(**), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 16 e 17 del 2018).

(*) Il previgente art. 31, comma 2 del d.lgs. 81/2015 non prevedeva, infatti, un contingentamento al ricorso alla somministrazione a tempo determinato, ma attribuiva ai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore la facoltà di fissare limiti quantitativi.

(**) **Art. 23, comma 1 del d.lgs. 81/2015**

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Per quanto precede (tenuto conto dell'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 31 del d.lgs. 81/2015, sopra riportato), è esente da ogni limite quantitativo la somministrazione a tempo determinato:

- dei lavoratori licenziati (fino al 30 dicembre 2016) tramite la “procedura di mobilità” di cui alla legge n. 223/1991 e iscritti nella corrispondente lista (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2017);
- dei soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- di **lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”, definiti come segue** dall'art. 1 del d.m. 17/10/2017, pubblicato il 9 febbraio 2018 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:

«1) “lavoratori svantaggiati”: **coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni**:

- a) “**non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**” ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) “**avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni**”;
- c) “**non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale** (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito” ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
- d) “**aver superato i 50 anni di età**” ovvero **coloro che hanno compiuto 50 anni di età**;
- e) “**essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico**” ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) “essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato” ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato^(***);
- g) “appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile” ovvero

(***) Per il 2018, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo sono stati individuati con il d.m. 10/11/2017 – pubblicato il 24 novembre 2017 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali –, disponibile cliccando sul collegamento che segue: <https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-interministeriale-10-novembre-2017.pdf>

coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;

- 2) “lavoratori molto svantaggiati”: qualunque lavoratore che rientra in una delle seguenti categorie:
- a) è **privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito**, come definito al numero 1), lettera a);
 - b) è **privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito**, come definito al numero 1), lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui al numero 1), lettere da b) a g)».